

XVII legislatura

A.S. 1558:

"Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Settembre 2014
n. 60



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ...	tel. ...
Segreteria	tel. 5790
Uffici	
Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi dott. Renato Loiero	tel. 2424
Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata avv. Giuseppe Delreno	tel. 2626
Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa dott. Daniele Bassetti	tel. 3787
Consigliere addetto al Servizio dott. Melisso Boschi	tel. 3731
Segretari parlamentari dott.ssa Anna Elisabetta Costa dott.ssa Alessandra Di Giovambattista sig. Cristiano Lenzini dott. Vincenzo Bocchetti dott. Maurizio Sole	

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	5
<i>Articolo 1 (Modifiche all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124)</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 2 (Requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche).....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 3 (Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147)</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 4 (Copertura finanziaria)</i>	<i>10</i>

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124)

Il comma 1, in considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, della salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 95 del 2012, riduce da 55.000 a 35.000 il numero massimo di soggetti che possono essere salvaguardati ai sensi del predetto articolo 22. Inoltre modifica le condizioni per l'accesso al pensionamento secondo la normativa previgente alla riforma del decreto-legge n. 201, riconoscendolo a:

1. i percettori, entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e il cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità;
2. coloro che siano cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità, i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 2 riduce gli importi stanziati dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 in misura pari a 198 milioni di euro per l'anno 2016, 380 milioni di euro per l'anno 2017, 495 milioni di euro per l'anno 2018, 240 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 3 riduce nella identica misura di cui al comma 1 (20.000 unità) il contingente numerico (pari originariamente a 40.000 unità) indicato nella prima voce della tabella di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012¹.

La RT, riferita all'emendamento 1.100 del Governo, interamente modificativo del testo originario, presentato durante l'esame presso la Camera e corrispondente al testo approvato e trasmesso al Senato, afferma che la disposizione intende limitare il periodo a disposizione delle aziende per dare seguito ai piani di gestione delle eccedenze occupazionali. Conseguentemente, è

¹ Si tratta di lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali, sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011.

stato ridotto il contingente numerico di 20.000 unità. Si è stimato che i risparmi inizino dal 2016 in considerazione del fatto che le prime decorrenze di trattamenti pensionistici con i requisiti precedenti al decreto-legge n. 201 del 2011 avvengano dopo un congruo periodo di mobilità.

Al riguardo, preso atto del limitato utilizzo del beneficio previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a,) del decreto-legge n. 95 del 2012, si rileva che – sulla base dei dati forniti dalla RT relativa al citato articolo 22 – la riduzione degli importi è globalmente proporzionale alla riduzione della platea (1.348 mln su 3.360 in 5 anni, pari a circa il 40%, contro una riduzione da 55.000 a 35.000). Tuttavia, la sua modulazione temporale non appare proporzionale alla riduzione della platea su base annua (198 mln su 1.050 nel 2016, 380 mln su 1.180 nel 2017, 495 su 840 nel 2018, 240 su 255 nel 2019 e 35 su 35 nel 2020). In particolare, i risparmi sono meno che proporzionali nel 2016 e più che proporzionali a partire dal 2018. Tale andamento potrebbe trovare motivazione nel fatto che la riduzione prevista della platea evidentemente corrisponde ad una riscontrata esiguità dei soggetti destinati ad accedere al pensionamento con i requisiti anteriori alla c.d. "riforma Fornero" a decorrere dalle annualità più lontane. Sarebbe comunque auspicabile un chiarimento sul punto, anche se resta fermo il principio del doppio vincolo – numerico e finanziario – all'accoglimento delle domande di pensionamento sulla base dei più favorevoli requisiti previgenti al decreto-legge n. 201 del 2011. In merito alla sostituzione della categoria di destinatari prevista dal vigente testo dell'articolo 22 con quella dei lavoratori che usufruiscono del trattamento di cassa integrazione straordinaria e che cessano dal lavoro entro il 30 dicembre 2016 ovvero siano già cessati dal lavoro e collocati in mobilità, andrebbero acquisiti elementi al fine di escludere che possano determinarsi effetti finanziari connessi ad un eventuale contenzioso o comunque alla necessità di reperire risorse per la salvaguardia dei soggetti originariamente previsti.

Il comma 4, in considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, della salvaguardia di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 102 del 2013 riduce da 6.500 a 2.500 il numero massimo di soggetti che possono essere salvaguardati ai sensi del predetto articolo 11², nonché gli stanziamenti massimi ivi previsti in rapporto a tale riduzione della platea nelle seguenti misure: da 151 a 77 milioni di euro per il 2014, da 164 a 83 milioni di euro per il 2015, da 124 a 63 milioni di euro per il 2016, da 85 a 43 milioni di euro per il 2017, da 47 a 24 milioni di euro per il 2018 e da 12 a 6 milioni di euro per il 2019. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 gli importi indicati al quarto periodo sono ulteriormente ridotti di 74 milioni di euro per il 2014, 81 milioni di euro per il 2015, 61 milioni di euro per il 2016, 42 milioni di euro per il 2017, 23 milioni di euro per il 2018 e 6 milioni di euro per il 2019.

² Si tratta di lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo.

La RT afferma che gli importi in esame scaturiscono dai dati amministrativi in possesso dell'INPS.

Al riguardo, si osserva che nel caso in esame la riduzione degli stanziamenti è pari a circa la metà degli importi iniziali, a fronte di una riduzione della platea dei soggetti agevolabili pari ad oltre il 60%. In sostanza la riduzione degli importi stanziati risulta essere proporzionalmente minore rispetto alla riduzione della platea dei soggetti beneficiari. Andrebbe in proposito chiarito se ciò possa corrispondere ad una scelta ispirata a criteri di prudenzialità ovvero scaturire dalla valutazione dell'effettivo rapporto fra soggetti beneficiari e importi erogati riscontrato *ex post*, nella fase attuativa delle disposizioni di salvaguardia.

Articolo 2

(Requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche)

Il comma 1 prevede che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, ferme restando i contestuali e successivi interventi di salvaguardia dei lavoratori cd esodati, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

- a) nel limite di 5.500 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità indicato dalla presente lettera;
- b) nel limite di 12.000 soggetti, ai lavoratori che versano contributi volontari di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge n. 147 del 2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
- c) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge n. 147 del 2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
- d) nel limite di 1.800 soggetti, ai lavoratori con familiari disabili di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge n. 201 del 2011, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

- e) nel limite di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

La RT, riproducendo dettagliatamente l'articolo, chiarisce la portata innovativa delle norme, specificando che per la lettera *a*) vengono salvaguardati ulteriori soggetti che versano contributi volontari, mentre per le lettere *b*), *c*) e *d*) si estendono i benefici a coloro che raggiungono i requisiti ivi indicati anche fra il 37° e il 48° mese successivo alla riforma di cui al decreto-legge n. 201 del 2011.

Al riguardo, si rinvia al comma 6.

Il comma 2 riapre a domanda, per i lavoratori di cui al comma 1, lettera *a*), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel medesimo comma 1.

Il comma 3 esclude che il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo, possa comunque avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 4 prevede l'applicazione, ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati delle specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 6, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

Il comma 5 attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito, sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, di trasmettere annualmente alle Camere una relazione in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.

La RT descrive gli anzidetti commi.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di disposizioni ordinamentali e della conferma del meccanismo di monitoraggio delle domande e delle risorse necessarie a soddisfarle che finora ha garantito il rispetto dei vincoli finanziari

posti all'attuazione dei molteplici interventi di salvaguardia dei lavoratori cd. "esodati" che si sono succeduti nell'ultimo triennio.

Il comma 6 riconosce i benefici di cui al presente articolo nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per il 2014, 218 milioni di euro per il 2015, 378 milioni di euro per il 2016, 355 milioni di euro per il 2017, 303 milioni di euro per il 2018, 203 milioni di euro per il 2019, 128 milioni di euro per il 2020, 49 milioni di euro per il 2021 e 4 milioni di euro per il 2022. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo.

La RT descrive il comma.

Al riguardo, si rileva che le norme in esame sono volte a estendere la salvaguardia dai requisiti pensionistici della c.d. "riforma Fornero" ad altre categorie di lavoratori, con conseguenti maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Detta estensione è ricompresa, come già avvenuto per altri interventi normativi di analogo tenore, nell'ambito di un doppio vincolo, corrispondente a una platea massima di beneficiari, definita in 32.100 unità e a limiti di spesa annui, dal 2014 al 2022, espressamente indicati nella disposizione. Ciò detto, appare necessario acquisire maggiori elementi informativi dal Governo circa i dati e i parametri sottostanti la definizione dei predetti limiti. In particolare, si fa riferimento all'importo medio annuo delle pensioni erogate, all'entità numerica dei contingenti massimi annui che raggiungerebbero i requisiti per l'accesso alla pensione secondo i criteri previgenti alla riforma di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, nonché al periodo medio di anticipo del pensionamento in virtù della norma in esame.

Infatti, in assenza di una più puntuale verifica della quantificazione degli oneri, pur operando il doppio vincolo numerico e finanziario, che comunque costituisce efficace presidio a tutela dei saldi, potrebbero determinarsi tensioni, in presenza di una platea significativamente sottostimata, che potrebbero indurre ad estendere i soggetti ammessi al beneficio e ad incrementare i correlati stanziamenti.

Detti elementi appaiono necessari ai fini di una verifica della congruità dei limiti indicati dal testo, come modificati dalla Commissione di merito al fine di recepire le condizioni poste dalla RGS. In particolare, rispetto alla formulazione originaria, il limite di spesa relativo all'annualità 2017 è stato incrementato di 24 milioni di euro, il limite relativo al 2018 di 100 milioni di euro e il limite relativo al 2019 di 30 milioni di euro.

Articolo 3
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Il comma 1 interpreta l'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge n. 147 del 2013 nel senso che il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, può essere effettuato solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.

Il comma 2 riapre a domanda, per i lavoratori di cui al comma 1 che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013, e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, i termini per i versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.

La RT afferma che le disposizioni sono dirette a chiarire l'applicazione di norme vigenti e che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, attesa la natura interpretativa delle disposizioni e i conseguenti effetti retroattivi, andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere che le disposizioni possano determinare il rischio di un contenzioso, teoricamente suscettibile di impatti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 4
(Copertura finanziaria)

Il comma 1, per effetto delle modifiche di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, modifica gli stanziamenti recati dall'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge n. 228 del 2012 (economie pluriennali da concessione benefici pensionistici) nei termini sintetizzati nella seguente tabella:

mln euro	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pre DDL	1.385	2.258	2.758	2.488	1.635	699	79	0	0
Post DDL	1.354	2.395	2.877	2.421	1.420	656	172	49	4

Il comma 2 incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012 (Fondo tutela lavoratori salvaguardati) di 31 milioni di euro per il 2014, 67 milioni di euro per il 2017, 215 milioni di euro per il 2018 e 43 milioni di euro per il 2019.

Il comma 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'articolo 2 e dal comma 2 del presente articolo secondo il seguente schema:

(milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri	74	218	378	422	518	246	128	49	4
Economie articolo 1	74	81	259	422	518	246	35		
Riduzione Fondo sociale occupazione		137	119				93	49	4

Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT reca la seguente tabella riepilogativa:

	Minori oneri		Maggiori oneri					Copertura	
	Art. 1, co. 1-3	Art. 1, co. 4	Art. 2, co. 1, lett. a) Mobilità ordinaria	Art. 2, co. 1, lett. b) Contributi volontari	Art. 2, co. 1, lett. c) Cessati	Art. 2, co. 1, lett. d) Familiari disabili	Art. 2, co. 1, lett. e) Cessati a tempo determinato	Art. 4, co. 2	Art. 4, co. 3
	Rideterminazione numero soggetti ex art. 23 D.L. 95/12	Rideterminazione numero soggetti ex art. 11 D.L. 102/13	Estensione di un anno del periodo maturazione diritto alla decorrenza con normativa previgente					Rifinanziamento Fondo esodati	Riduzione Fondo sociale occupazione
2014	0	74	4	0	0	10	29	31	
2015	0	81	19	53	87	16	43	0	137
2016	198	61	58	121	144	15	40	0	119
2017	380	42	74	112	134	9	26	67	
2018	495	23	53	108	116	4	22	215	
2019	240	6	37	107	36	1	22	43	
2020	351	0	24	93	0	0	11	0	93
2021	0	0	13	34	0	0	2	0	49
2022	0	0	4	0	0	0	0	0	4
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, si rinvia alle considerazioni svolte in relazione ai precedenti articoli.

Per i profili di copertura si rappresenta che le economie utilizzate ammontano complessivamente alle cifre riprodotte in tabella sommando gli importi di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 1. Si ricorda *a latere* che le somme cui i risparmi si riferiscono sono iscritte nel capitolo 4236 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, proprio quali somme da destinare alla tutela dei lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica.

Infine, in merito alla copertura a valere sul Fondo sociale per l'occupazione, premesso che il Fondo (capitolo 2230– stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) presenta le occorrenti disponibilità, andrebbe assicurato che il loro utilizzo per il biennio 2015-2016 non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Lug 2014

[Nota di lettura n. 53](#)

A.S. 1541: "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"

"

[Nota di lettura, n. 54](#)

A.S. 1563: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura, n. 55](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (**Atto del Governo n. 99**)

"

[Nota di lettura n. 56](#)

A.S. 1579: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Ago 2014

[Nota di lettura n. 57](#)

A.S. 1582: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 58](#)

"Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie" (**Atto del Governo n. 100**)

"

[Nota di lettura n. 59](#)

A.S. 1541-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"

"

[Nota breve n. 6](#)

Gli incentivi agli investimenti privati: misure adottate e valutazioni dell'efficacia dal 2000 ad oggi

Set 2014

[Elementi di documentazione, n. 12](#)

A.S. 1594: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Elementi di documentazione, n. 13](#)

A.S. 1595: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>